



**COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 30-11-2017**

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE - RELATIVE DETERMINAZIONI

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **trenta** del mese di **Novembre**, alle ore **15:00** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.

	Presente	Assente
IACOMELLI ELISABETTA	X	
QUERCI GIULIO		X
BETTACCINI GIORGIA	X	
TUTINI ESTER	X	
TONINI DANIELE	X	
DE BIASE GIUSEPPE	X	
BENELLI FURIO	X	
CAPRA WILLIAM	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
MELILLO ANTONIO	X	
VANNI SAMANTA	X	

PRESENTI	N. 10
ASSENTI	N. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, D.ssa PIREDDU ROBERTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti

alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZI FINANZIARI

CONTABILITA' E TRIBUTI

N° 2017/99

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE - RELATIVE DETERMINAZIONI

L'assessore Tonini illustra l'argomento spiegando che si tratta della conferma della deliberazione consiliare del 2014 con la quale a seguito di ricognizione sulle società partecipate del Comune di Gavorrano si decise di confermare alcune di esse e di alienarne altre ritenute non più utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in particolare ricorda tra queste ultime R.A.M.A. spa, Grosseto Fiere spa e il Polo Universitario Grossetano.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (decreto correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero quelle stabilite ai successivi commi da 3 a 9 bis del medesimo articolo tra cui, ai sensi del comma 6, società o enti finalizzati all'attuazione dell'art.34 del regolamento (CE) n° 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- ai sensi del comma 7 del medesimo art. 4 del TUSP, sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ma che non è stato possibile rispettare tale adempimento stante la carenza di organico dell'Area servizi finanziari, ulteriormente aggravata dal collocamento a riposo con decorrenza 01.01.2018 dell'unica figura di cat. D che, sin dal mese di luglio 2017 è presente in servizio solo per pochi giorni, dovendo effettuare recuperi di ore straordinarie prestate, nonché delle ferie maturate anche in anni precedenti;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del citato testo unico

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, Dlgs. 175/2016, ai fini dell'applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (D.Lgs.100/2017);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P;

dato atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e che nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

dato atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

-l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

-l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività

rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

-l'allegato 14 del DLgs n. 118/2011

- lo Statuto comunale

Visto l'esito della ricognizione effettuata dal servizio finanziario come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che è stato redatto sulla modulistica fornita dalla Corte dei Conti recante *“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 24 D.lgs. 175/2016”* e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO atto che le quote di partecipazione in società del Comune sono esigue e pertanto non sussistono

le condizioni per poter impartire istruzioni alla partecipata diretta relativamente a processi di razionalizzazione nelle società a partecipazione indiretta;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare sono state individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 68 del 29.12.2014 “Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, comma 27 e art. 1, commi 568 bis e 569 della legge n. 147/2013”;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni, come meglio specificate nell'allegato citato per il mantenimento delle sottoindicate partecipazioni che l'Amministrazione ritiene opportuno mantenere:

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA

La società gestisce il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 e svolge un'attività ricompresa nell'art. 4, comma 2, del TUSP.

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA

La società gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e svolge un'attività ricompresa nell'art. 4, comma 2, del TUSP.

NET SPRING SRL

Sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione societaria in quanto questa società rientra tra quelle che svolgono attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione, come previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del TUSP.

FAR MAREMMA SCARL

Società utile al perseguimento delle finalità istituzionali di sviluppo socio-economico dell'Ente. La partecipazione consente di partecipare alla definizione della strategia locale per la utilizzazione dei finanziamenti comunitari del piano di sviluppo rurale della Toscana.

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per confermare l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni in quanto non utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questa Amministrazione:

R.A.M.A. S.P.A

GROSSETOFIERE SPA

POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO SCARL

DATO ATTO inoltre che per la sottoindicata società sono in corso procedure di liquidazione, delle quali si attende la conclusione, che devono essere monitorate:

COSECA S.R.L. in liquidazione

Rilevato altresì che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione

entro il predetto termine annuale, l'ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti delle suddette società e, salvo in ogni caso il potere di alienare le relative partecipazioni, le stesse saranno liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che la presente deliberazione è soggetta al parere dell'Organo di revisione ai sensi art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto degli esiti della ricognizione effettuata ed autorizzare pertanto il mantenimento delle seguenti partecipazioni, sulla base delle motivazioni specificatamente riportate in premessa e nell'allegato citato:

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA
NET SPRING SRL
FAR MAREMMA SCARL

3. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da alienare, per le motivazioni espresse in premessa e nell'allegato sopra citato:

R.A.M.A. S.P.A

GROSSETOFIERE SPA

POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO SCARL

4. di dare atto che per la sottoindicata società sono in corso procedure di liquidazione delle quali si attende la conclusione, il cui andamento deve essere monitorato:

COSECA S.R.L. in liquidazione

5. di dare atto che i competenti uffici procederanno ad attivare tutte le procedure propedeutiche alla cessione delle partecipazioni come sopra individuate, affinché la stessa avvenga entro un anno dall'adozione della presente deliberazione, tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.S.P.;

6. di prendere atto che viste le percentuali di partecipazione del Comune di Gavorrano nelle società tramite, le partecipazioni indirette sono di entità particolarmente esigua e l'Ente non si trova nelle condizioni di poter impartire singolarmente istruzioni alla partecipata diretta ai fini di eventuali dismissioni o altri processi di razionalizzazione.

7. di dare atto che gli Uffici comunali procederanno:

- a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- a inviare la stessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del MEF di cui all’art. 15 del DLgs 175/16.

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 99/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE - RELATIVE DETERMINAZIONI

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 07-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIAZZAIOLI ELISABETTA

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 99/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE - RELATIVE DETERMINAZIONI

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 07-11-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
RAG. ELISABETTA PIAZZAIOLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO altresì che sulla presente è stata espresso parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile prot. n. 18188 del 14.11.2017;

Con votazione riportante n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Melillo, Scapin, Vanni) espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Melillo, Scapin, Vanni) espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

**Deliberazione CONSIGLIO
COMUNALE n. 55 del
30-11-2017**

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
IACOMELLI ELISABETTA

Il Segretario Comunale
PIREDDU ROBERTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.
